

COMUNE DI RESIUTTA
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 IN DATA 8 MAGGIO 1992

APPROVATO DALL' U.S.L. N. 4 - GEMONESE - CON PARERE IN DATA 21 LUGLIO 1992 PROT. N. 7032.

MODIFICATO AGLI ARTT. 20, 30 E 47 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 61 IN DATA 31 LUGLIO 1992, SU PARERE DELL' U.S.L. N. 4 - GEMONESE -.

APPROVATO DEFINITIVAMENTE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 30.II.1992.

MODIFICATO ALL'ART. 49 CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 26.02.1993.

INDICE SOMMARIO

Avvertenze	Pag. 1
Abbreviazioni usate nel testo	Pag. 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Competenza	Pag. 2
" 2 - Responsabilità	Pag. 2
" 3 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi	Pag. 2
" 4 - Atti a disposizione del pubblico	Pag. 2

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Art. 5 - Dichiarazione di morte	Pag. 3
" 6 - Adempimenti dell'ufficio	Pag. 3
" 7 - Denuncia della causa di morte	Pag. 3
" 8 - Accertamenti necroscopici	Pag. 4
" 9 - Referto all'Autorità giudiziaria	Pag. 4
" 10 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane	Pag. 4

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

Art. 11 - Termini	Pag. 5
" 12 - Provvidenze nel periodo di osservazione	Pag. 5
" 13 - Deposito di osservazione e obitorio	Pag. 5
" 14 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.	Pag. 6
" 15 - Riscontro diagnostico	Pag. 6
" 16 - Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio	Pag. 6
" 17 - Prelievi per trapianti terapeutici	Pag. 7
" 18 - Autopsie e trattamenti conservativi	Pag. 7

CAPO III

FERETRI

Art. 19 - Feretro individuale - Deposizione	Pag. 7
" 20 - Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti	Pag. 8
" 21 - Fornitura feretri	Pag. 8
" 22 - Piastrina di riconoscimento	Pag. 8

CAPO VII

CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

A) Concessione di sepoltura individuale

Art. 57 - Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale	Pag. 18
" 58 - Durata - Decadenza	Pag. 18
" 59 - Sistemazione delle salme a seguito della decadenza	Pag. 19
" 60 - Rinuncia di sepulture - Rimborso	Pag. 19

B) Sepulture di famiglia e per collettività

Art. 61 - Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impiego dell'area	Pag. 19
" 62 - Sepulture di famiglia per inumazione	Pag. 20
" 63 - Doveri in ordine alla manutenzione	Pag. 20
" 64 - Avanti diritto	Pag. 20
" 65 - Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	Pag. 21
" 66 - Ricordi funebri	Pag. 21
" 67 - Estumulazione - Vincolo	Pag. 21
" 68 - Divieto di cessione dei diritti d'uso	Pag. 21
" 69 - Decadenza - Revoca - Estinzione	Pag. 22
" 70 - Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca	Pag. 22
" 71 - Divisione e rinuncia	Pag. 22
" 72 - Disponibilità dei materiali	Pag. 22
" 73 - Fascicoli per le sepulture di famiglia	Pag. 22
" 74 - Sepulture di Famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975	Pag. 23
" 74/bis - Sepulture gratuite e a pagamento	Pag. 23

CAPO VIII

CREMAZIONE

Art. 75 - Richiesta della cremazione	Pag. 23
" 76 - Termini	Pag. 23
" 77 - Cremazione stranieri	Pag. 23
" 78 - Modalità per la cremazione	Pag. 24
" 79 - Una cineraria	Pag. 24
" 80 - Verbale di consegna - Registro	Pag. 25

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Art. 81 - Divieto di ingresso	Pag. 24
" 82 - Riti religiosi	Pag. 25
" 83 - Divieti speciali	Pag. 25
" 84 - Epigrafi	Pag. 25
" 85 - Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi	Pag. 25
" 86 - Lapidi, ricordi, fotografie	Pag. 26

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 87 - Direttore del Cimitero - Compiti	Pag. 26
" 88 - Interratori	Pag. 26
" 89 - Necrofori	Pag. 26
" 90 - Doveri specifici del personale salariato	Pag. 27

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 91 - Registro imprese - Permesso costruzioni	Pag. 27
" 92 - Limiti di attività	Pag. 27
" 93 - Permesso di costruzione	Pag. 27
" 94 - Responsabilità - Deposito cauzionale	Pag. 27
" 95 - Recinzione aree - Materiali di scavo	Pag. 28
" 96 - Introduzione e deposito di materiali	Pag. 28
" 97 - Orario di lavoro	Pag. 28
" 98 - Sospensione dei lavori	Pag. 28
" 99 - Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e di collettività - Parere della Commissione	Pag. 28
" 100 - Opere su sepolture individuali	Pag. 29
Art. 101 - Vigilanza - Collaudo	Pag. 29
" 102 - Ornamentazione sepolture	Pag. 29

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 103 - Funzioni - Licenza	Pag. 29
" 104 - Attività - Veicoli - Locali	Pag. 29
" 105 - Divieti	Pag. 30
" 106 - Sospensione - Revoca	Pag. 30

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 107 - Sanzioni	Pag. 30
" 108 - Abrogazione precedenti disposizioni	Pag. 30
" 109 - Disposizione transitorie circa la tariffa	Pag. 31

AVVERTENZE

1. - Il presente schema di regolamento è aggiornato con le prescrizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, pubblicato nella " Gazzetta Ufficiale " n. 239, suppl. ord., del 12 ottobre 1990.
2. - Alla fine di ogni articolo è citato l'articolo corrispondente, anche solo in parte, del citato decreto n. 285, salvo che la citazione risulti già nel testo. Lo stesso vale anche per le altre leggi in materia.
3. - Cimiteri e servizi funebri, da Comune a Comune, hanno un ben diverso sviluppo a seconda della popolazione e delle esigenze in siffatta materia. Per questo ogni Comune deve avere (art. 344 T.U.LL.SS.) un proprio regolamento, rispettando in ogni caso la legge generale. Il presente regolamento tiene conto di un servizio con sviluppo medio: è ovvio, quindi, che ogni Comune potrà ridurlo o svilupparlo secondo le proprie reali esigenze.

ABBREVIAZIONI USATE NEL TESTO

Reg. P.M.	= Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.
Ord. S.C.	= Ordinamento dello stato civile 9 luglio 1939, n. 1238.
T.U.LL.SS.	= Testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1

Competenza

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dall'art. 334 del T.U.L.L.SS. e del Reg. P.M. del 1990.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilita la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e dell'Autorità Giudiziaria.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco;

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

Il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 2

Responsabilità

Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc...-

ARTICOLO 3

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto .

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 52 del Regolamento polizia mortuaria.

CAPO I

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ARTICOLO 5

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio dello stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vizi adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 138 e segg. Ord. S.C.; art. 1 Reg. P.M.

ARTICOLO 6

Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e successivi.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento e del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, a' sensi dell'art. 145 Ord. S.C., curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.-

Art. 140 Ord. S.C.

ARTICOLO 7

Denuncia della causa di morte

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità Sanitaria Locale.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può essere anche elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Reg. P.M.-

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il coordinatore sanitario della U.S.L. dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso l'Unità Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 18 Reg. P.M.

ARTICOLO 8

Accertamento necroscopici

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

Nel nostro Comune le funzioni di medico necroscopo sono espletate dall'unico medico curante convenzionato nel rispetto delle disposizioni del comma seguente.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze del coordinatore sanitario della U.S.L. da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il coordinatore sanitario della U.S.L. può autorizzare il Direttore a trasmettere con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

Art. 141 Ord. S.C.; artt. 1 e 4 Reg. P.M.

ARTICOLO 9

Riferito all'Autorità giudiziaria

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilievi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria a' sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Pazimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Artt. 3, 5, 39 e 45 Reg. P.M.; art. 143 Ord. S.C.

ARTICOLO 10

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale. Inoltre l'Unità Sanitaria Locale provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. P.M.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPPELLIMENTO

ARTICOLO 11

Termini

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con appositi apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del coordinatore sanitario della USL.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

Artt. 8, 9 e 10 Reg. P.M.

ARTICOLO 12

Provvidenze nel periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il coordinatore sanitario della USL prescrive le speciali misure cautelative.

Artt. 11 e 13 Reg. P.M.

ARTICOLO 13

Deposito di osservazione e obitorio

Il nostro Comune con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti deve avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni;

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

L'ammissione è disposta dalla U.S.L. o dall'autorità giudiziaria.

Il trasporto deve essere fatto come previsto dall'art. 33.

Nel deposito di osservazione e nell'obitorio può essere vietato l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal coordinatore sanitario della USL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Artt. 12, 13, 14 e 15 Reg. P.M.

ARTICOLO 14

Autorizzazione alla chiusura del feretro
ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, ecc.

1) Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.

2) Per autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3) I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta dall'art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità Sanitaria Locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come agli artt. 33 e 44 che seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. P.M.; artt. 141 e 142 Ord. S.C.

ARTICOLO 15

Riscontro diagnostico

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Reg. P.M. e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 37, 38 e 39 dello stesso Reg. P.M.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario della U.S.L. per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve dare immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

ARTICOLO 16

Rilascio cadaveri, ossa, ecc. a scopo di studio

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli art. 40 e seguenti del Reg. P.M. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

ART. 17

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 luglio 1977, n. 409.

ARTICOLO 18

Autopsia e trattamenti conservativi

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del coordinatore sanitario della USL.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento anti putrefattivo, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., è eseguito dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del Reg. P.M.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 19

Feretro individuale - Deposizione

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Artt. 74 e 77 Reg. P.M.

ARTICOLO 20

Feretri per inumazione, tumulazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Reg. P.M.; l'esterno tinteggiato di scuro;

b) per inumazione in fossa quindicinale o trentennale: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre 3 cm.;

c) per inumazione in fossa di oltre 50 anni: il feretro può anche essere costruito con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non;

d) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Reg. P.M.;

e) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: è prescritta la duplice cassa, come alla lett. d) precedente;

f) per trasporti brevi: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore a 100 Km. (art. 30, punto 13 DPR 285/90), è sufficiente il feretro di legno, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile o, comunque, non autorizzato dal Ministero della sanità, come anche l'applicazione alle casse metalliche di valvole o apparecchi alterino la tenuta ermetica della cassa stessa.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

ARTICOLO 21

Fornitura feretri

Il Comune provvede gratuitamente il feretro di cui all'articolo precedente, lett. a) eccezionalmente per salme di persone nullatenenti e senza parenti.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi posti a pagamento e per sepolture di famiglia è fatta da ditte private, in concorrenza.

ARTICOLO 22

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 23 Esclusiva del servizio

Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è fatto da parte di privati autorizzati ad esercitare tale funzione .

ARTICOLO 24 Compiti dei necrofori

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art. 89; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale dello Stato Civile, dell'autorizzazione del seppellimento che, arrivando al cimitero consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve essere immediatamente riferita al Sindaco .

ARTICOLO 25 Riti Religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento del diritto previsto in tariffa.

ARTICOLO 26 Trasporti non in sede di funerale

A) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

B) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze il Sindaco, sentita l'Unità Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

ARTICOLO 27 Morti per malattie infettive - Radioattività

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Unità Sanitaria Locale.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 Reg. P.M.

ARTICOLO 28

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Unità Sanitaria Locale, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art. 20.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 23 del Reg. P.M.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt. 24, 25 e 26 Reg. P.M.

ARTICOLO 29

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1369 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Reg. P.M.; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del regolamento sopraccitato.

ARTICOLO 30

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del Reg. P.M. e del precedente art. 20; inoltre, se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all'art. 32 del Reg. P.M., salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

ARTICOLO 31

Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, in conformità alle norme del regolamento di igiene.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario dell'U.S.L., salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie più frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

Art. 21 Reg. P.M.

ARTICOLO 32
Trasporto di resti e di ceneri

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto nè alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, nè all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Artt. 24 e 36 Reg. P.M.

CAPO V

CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

ARTICOLO 33
Disposizioni generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero comunale.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in quadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi. A quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ad opere riservate a sepulture particolari, individuali e familiari, a' sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Reg. P.M.

Apposito piano regolatore determina, per le sepulture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Reg. P.M.

Ogni operazione compiuta nel cimitero -- inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri -- è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Reg. P.M., conservando gli atti relativi di autorizzazione.

ARTICOLO 34
Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone nate nel Comune, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Sono ricevute e seppellite le salme delle persone nate a Resiutta ovunque decedute anche se non aventi, al momento della morte, ivi la residenza. Sono pure ricevute e seppellite le salme dei parenti dei suddetti, come dal successivo art. 64.

Le sepolture delle persone nate a Resiutta, non più residenti al momento del decesso, o parenti delle medesime, saranno concesse nella zona individuata per la concessione di aree ai privati, previo accertamento della disponibilità di posti per i residenti. Per tale sepoltura sarà necessario l'acquisto, in concessione di un'area cimiteriale secondo le vigenti tariffe.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate, previo pagamento della tariffa.

Art. 50 Reg. P.M.

ARTICOLO 35

Sepolture comuni per inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

A) Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno di seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m. 0,50 ed a m. 2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

a) per persone oltre i 10 anni: lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80;

b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza m. 0,50;

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Artt. 71, 72 e 73 Reg. P.M.

ARTICOLO 36

Sepolture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie -- loculi o cripte -- costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 37.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 76 Reg. P.M.

ARTICOLO 37

Vari tipi di sepolture private

Le sepolture private possono consistere:

a) nell'uso temporaneo, per 50, 99 anni, dalla data della inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole.

Le fosse della durata di 50, 99 anni, possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna.

Nelle fosse della durata di 50 anni è permessa la costruzione di cripta interrata.

Nelle fosse della durata di 99 anni è permessa la costruzione di una cripta multipla con singoli scomparti, fino a 3, sovrapposti ed ognuno a perfetta tenuta, secondo il progetto dell'Ufficio del cimitero;

b) nell'uso temporaneo, per 50 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del Reg. P.M. e destinati a tumulazioni singole;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 50 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;

d) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento -- cioè opera di architettura o scultura -- ed avere o non la camera sotterranea.

Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. e del presente regolamento.

Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione, a' sensi dell'art. 90 del Reg. P.M.

ARTICOLO 38

Deposito in loculo provvisorio

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme esumate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa, salvo che la tumulazione definitiva non sia possibile per cause imputabili al Comune.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e dell'articolo che segue.

ARTICOLO 39

Sistemazione definitiva -- Rimborso

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ARTICOLO 40

Camera mortuaria

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg. P.M..

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizioni prescritte, a deposito di osservazione.

ARTICOLO 41
Sala per autopsie

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. P.M., è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Reg. P.M.

ARTICOLO 42
Ossario comune

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da un manufatto costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama al precedente art. 16.

Artt. 67 e 45 Reg. P.M.

ARTICOLO 43
Soppressione del cimitero

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni prescritte dal T.U. LL.SS. e dal Reg. P.M. può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del Reg. P.M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 97 e segg. Reg. P.M.

ARTICOLO 44
Costruzione e ampliamento del cimitero:
progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Reg. P.M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione trentennale.

Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art. 228 del T.U. LL.SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 45
Zona di rispetto

I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

Per l'ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 50 dal perimetro esterno del cimitero.

Art. 57 Reg. P.M. e 338 T.U.LL.SS. e successive modifiche.

ARTICOLO 46
Planimetrie presso l'Ufficio d'igiene

L'Ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1: 500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

Art. 54 Reg. P.M.

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 47
Esumazione ordinaria

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

- a) non prima di 10 (dieci) anni dalla inumazione (art.82 punto 1 Regolamento), se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dal Sindaco e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo di non interrompere così la scadenza generale del campo .

Qualora si verificassero situazioni particolari e necessità comprovate, il Sindaco potrà autorizzare l'esumazione prima della scadenza prescritta dal presente regolamento, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 82 del Regolamento P.M., primo comma.

Art. 82 Reg. P.M.

ARTICOLO 48
Esumazione nati morti

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ARTICOLO 49
Avvisi di scadenza ordinaria

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, sei mesi prima.

La comunicazione di cui al primo comma, in caso di irreperibilità dei parenti od eredi, può essere effettuato anche a mezzo avviso da pubblicarsi sei mesi prima e per 30 giorni consecutivi, in apposito Albo presso il cimitero comunale.

ARTICOLO 50
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art. 21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. e, se trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Artt. 83 e 84 Reg. P.M.

ARTICOLO 51
Estumulazioni

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rimuovere la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumulazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale dovrà disporre la sua sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 67.

Artt. 86 e 88 Reg. P.M.

ARTICOLO 52
Opere vietate -- Denuncia

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 378 Reg. P.M.

ARTICOLO 53

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

ARTICOLO 54

Raccolta delle ossa -- Incenerimento materiali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del cimitero, nel rispetto della normativa prevista dal D.P.R. 10 settembre 1962, n. 915.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Art. 85 Reg. P.M.

ARTICOLO 55

Salme aventi oggetti da recuperare

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ARTICOLO 56

Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano, dopo aver avvertito i parenti e non avendo da essi avuto soddisfazione, a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ARTICOLO 57

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Le sepulture private per tumulazioni nei loculi sono concesse già complete di opere a cura del Comune; quelle invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare -- pena la decadenza -- adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro 1 semestre dal seppellimento, per le fosse della durata di 50 anni; entro 1 anno per altre fosse di maggiore durata.

E' determinato il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di sistemazione migliore, da approvarsi da parte del Sindaco.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti, ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

Art. 63 Reg. P.M.

ARTICOLO 58

Durata -- Decadenza

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 37.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'articolo precedente;
- 2) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;
- 3) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 3), se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepulture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso 1 anno dall'invio della diffida o della pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1) e 2), dà luogo al rimborso di cui al successivo articolo 60; nel caso di cui al n. 3), non dà alcun rimborso.

Art. 63 Reg. P.M.

ARTICOLO 59

Sistemazione delle salme a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rimovimento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ARTICOLO 60

Rinuncia di sepolture - Rimborsi

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

- 1) per tutte le sepolture: rimborso della metà della tariffa pagata.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ARTICOLO 61

Progetto -- Costruzione delle opere -- Termini Limiti di impiego dell'area

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 99) entro 24 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e sentita la Commissione per l'edilizia.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'1% di corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempreché non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 101.

Artt. 90, 92 e 94 Reg. P.M.

ARTICOLO 62
Sepolture di famiglia per inumazione

Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Art. 90 Reg. P.M.

ARTICOLO 63
Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 69.

Artt. 63 e 92 Reg. P.M.

ARTICOLO 64
Aventi diritto

Il diritto di uso delle sepolture private e comuni, si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

Può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro 1 anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 93 Reg. P.M.

ARTICOLO 65

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un Ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 71, il diritto di seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di preminenza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all'art. 67 successivo.

Per l'eventuale concessione di deposito provvisorio, si richiama l'art. 38.

Art. 93 Reg. P.M.

ARTICOLO 66

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 67

Estumulazione -- Vincolo

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone di tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ARTICOLO 68

Divieto di cessione dei diritti d'uso

In conformità a quanto dispone l'art. 93 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 69 Decadenza -- Revoca -- Estinzione

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 61 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 58, n. 3); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni-avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 59.

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 74;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 43 e 69 ed osservate le norme di cui all'art. 98 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Art. 92 Reg. P.M.

ARTICOLO 70 Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n. 2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 59.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

ARTICOLO 71 Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notabile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

ARTICOLO 72 Disponibilità dei materiali

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 56.

ARTICOLO 73 Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni. Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 74

Sepolture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/1975

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.

ARTICOLO 74bis

Sepolture gratuite e a pagamento

Le tariffe saranno fissate dal Consiglio Comunale.

CAPO VIII

CREMAZIONE

ARTICOLO 75

Richiesta della cremazione

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, a seguito di richiesta degli aventi titolo, con la produzione dei seguenti documenti:

- 1) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- 2) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario dell'U.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- 3) nulla osta dell'Autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Per gli iscritti, al momento della morte, ad associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 79 del Reg. P.M.

ARTICOLO 76

Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che sia decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratti di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ARTICOLO 77

Cremazione stranieri

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 75, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

ARTICOLO 78
Modalità per la cremazione

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 75 e 77.

Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Art. 80 Reg. P.M.

ARTICOLO 79
Uma cineraria

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita uma cineraria che viene suggellata. L'uma può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaco.

Ciascuna uma cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'uma è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombaxi privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 81 del Reg. P.M.

Per il trasporto di ceneri ved. il precedente art. 32.

Artt. 80 e 81 Reg. P.M.

ARTICOLO 80
Verbale di consegna -- Registro

La consegna dell'uma cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'uma ed il terzo per essere trasmesso all'ufficio dello stato civile.

Se l'uma resta collocata nel cimitero, il secondo verbale è conservato dal custode (o dall'ufficio competente).

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenete le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'uma.

Artt. 52 e 81 del Reg. P.M.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 81
Divieto di ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ai minozzi di anni 14, se non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecozoso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ARTICOLO 82

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 83

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione e richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina; fare questua senza autorizzazione dal Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere all'esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 84

Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte e foto.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ARTICOLO 85

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ARTICOLO 86
Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 87
Direttore del cimitero -- Compiti

Al cimitero ed ai servizi è preposto il necroforo-interratore, alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'Assessore incaricato di tali servizi.

Il necroforo-interratore, attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel Reg. P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di legge, istruzioni o circolari.

ARTICOLO 88
Interratori

Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente: lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte; la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture; le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie; i trasferimenti interni, autorizzati, di salme; il servizio della camera mortuaria e delle autopsie.

Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere registrate ed i relativi ordini di seppellimento e di esumazione consegnati all'ufficio cimiteri.

ARTICOLO 89
Necrofori

Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero; in particolare devono:

a) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui ebbe compimento il trasporto.

Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune.

b) effettuare, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, il trasporto di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie.

ARTICOLO 90
Doveri specifici del personale salariato

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 91
Registro imprese -- Permesso di costruzione

Per l'esecuzione di opere -- nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni -- che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, su autorizzazione del Sindaco.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 92
Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ARTICOLO 93
Permesso di costruzione

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso.

ARTICOLO 94
Responsabilità -- Deposito cauzionale

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al concessionario anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.

Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all'art. 101.

ARTICOLO 95
Recinzione aree -- Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Sindaco.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Sindaco, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ARTICOLO 96
Introduzione e deposito di materiali

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio, nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 97
Orario di lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Sindaco.

ARTICOLO 98
Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 99
Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività
Parere della Commissione

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del coordinatore sanitario della USL e della Commissione comunale per l'edilizia;

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Art. 94 Reg. P.M.

ARTICOLO 100
Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede (art. 84) la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Sindaco, così pure il collaudo.

ARTICOLO 101
Vigilanza -- Collaudo

Il Sindaco controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune, assistito dal Sindaco.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Risultando favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art. 94. Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

ARTICOLO 102
Omamentazione sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, omamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come previsto all'art. 91.

CAPO XII

IMPRESE FUNEBRI

ARTICOLO 103
Funzioni -- Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie ed entri di culto; fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ARTICOLO 104
Attività -- Veicoli -- Locali

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene; in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

Per gli autoveicoli adibiti a trasporti di persone, a seguito di funerali, sono osservate le disposizioni di cui al T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ARTICOLO 105

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel trasporto dei feretri vuoti.

ARTICOLO 106

Sospensione -- Revoca

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 107 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall'esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 107

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 356 T.U.LL.SS. come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1961, n. 689.

Art. 107 Reg. P.M.

ARTICOLO 108

Abrogazione precedenti disposizioni

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 in data 26.03.1977 e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

L'entrata in vigore decorre con la scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione.

ARTICOLO 109
Disposizioni transitorie circa la tariffa

L'importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti sono da effettuare in base alla nuova tariffa.